

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2003 del 04/05/2020
Oggetto	DPR 59 2013 DITTA BARTOLUCCI GILBERTO & C. SAS NEL COMUNE DI CODIGORO, VIA SAN BASILIO - NUOVA AUA PER DISTRIBUTORE GAS NATURALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2064 del 30/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 5794/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta "Bartolucci Gilberto & C. s.a.s." con sede legale nel Comune di Taglio di Po (RO), via San Basilio n. 99 ed impianto nel Comune di Codigoro, via Bellini n. 12 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di vendita gas naturale per autotrazione.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 31.01.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro ed assunta al P.G. di ARPAE il 11.02.2020 con il n. 22027, presentata al S.U.A.P. di Codigoro dalla Ditta "Bartolucci Gilberto & C. s.a.s.", nella persona di Gilberto Bartolucci in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Taglio di Po (RO), via San Basilio n. 99 ed impianto nel Comune di Codigoro, via Bellini n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di vendita gas naturale per autotrazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta "Bartolucci Gilberto & C. s.a.s." per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura. Inoltre si allega una Valutazione di Impatto Acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- Vista la documentazione integrativa della Ditta “Bartolucci Gilberto & C. s.a.s.”, trasmessa dal S.U.A.P. di Codigoro (assunta al P.G. di ArpaE n. 39604 del 11.03.2020), contenente la valutazione di impatto acustico;
- Visto il Parere favorevole condizionato, espresso dal Settore Impatto Acustico S.T. ArpaE (assunto al PG di ArpaE n. 46040 del 25.03.2020);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Codigoro (assunta al P.G. di ArpaE n. 55630 del 16.04.2020), contenente sia l'atto in merito allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura che il nulla osta Acustico, entrambi rilasciati dal Servizio Tecnico del Comune di Codigoro;
- Visto il Parere per lo scarico di acque di prima pioggia, espresso dalla Società CADF S.p.A, espresso con nota prot. n. 4844 del 20/02/2020;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro alla Ditta "Bartolucci Gilberto & C. s.a.s.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Taglio di Po (RO), via San Basilio n. 99 ed impianto nel Comune di Codigoro, via Bellini n. 12, codice fiscale P.IVA 0920930294 per l'esercizio dell'attività di vendita gas naturale per autotrazione .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura, derivante dall'impianto sito nel Comune di Codigoro, via Bellini n. 12, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, contenente sia acque di prima pioggia (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) sia acque reflue domestiche.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia nel pozzetto di campionamento, posto a valle dell'impianto di trattamento, contrassegnato con le lettere "PC", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, deve rispettare i limiti indicati nella tabella, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – PF con limite ridotto a 200 mg/lit per il parametro solidi sospesi totali.
3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
4. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve avvenire tra le 48 e le 72 ore successive all'evento meteorico.
5. E' vietato lo scarico in pubblica fognatura dei rifiuti liquidi prodotti dall'impianto (emulsioni oleose, fanghi, sabbie, ecc.) che devono essere smaltiti secondo le disposizioni del D.Leg.vo 152/06 e s.m.i. parte IV (rifiuti). Le operazioni di smaltimento devono essere annotate sul registro di carico-scarico rifiuti dell'attività.
6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato nella fognatura ricettrice.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso

del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.

9. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta deve programmare la manutenzione delle diverse attrezzature ed impianti, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, con estensione in orario notturno dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

3. La ditta deve attuare la schermatura presso l'area compressori e di norma, mantenere chiusa la porta della sala pompaggio.
4. Nel caso la palazzina posta ad ovest venga riattivata, diventando di fatto un ricettore, dovrà essere tempestivamente revisionata la Valutazione d'Impatto Acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite il S.U.A.P. del Comune di Codigoro, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società C.A.D.F. S.p.A. ed ai Servizi Tecnici del Comune di Codigoro.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.